



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Studio n. 836-2014/I

Pegno, usufrutto e sequestro “parziali” su partecipazione di s.r.l.

Approvato dall'Area Scientifica – Studi d'Impresa il 10 ottobre 2014

Approvato dal CNN nella seduta del 9 gennaio 2015

Lo studio in sintesi (Abstract): *Lo studio affronta il tema della possibilità di costituire i diritti di pegno, usufrutto e sequestro solo su parte della partecipazione di s.r.l. e esamina attraverso quali modalità si esercitino i diritti connessi all'unica partecipazione societaria in parte libera e in parte sottoposta a vincolo.*

Il presente contributo è volto a verificare la possibilità di costituire i diritti di pegno, usufrutto e sequestro solo su parte della partecipazione di s.r.l. e, in caso di sua ammissibilità, a esaminare attraverso quali modalità si esercitino i diritti connessi all'unica partecipazione societaria in parte libera e in parte sottoposta a vincolo.

La dottrina che si è occupata della questione la risolve in senso sostanzialmente favorevole, sia pure con dei distinguo, trattandosi di tema strettamente connesso a quello della divisibilità della quota di s.r.l.

Il dato normativo di riferimento è costituito dalle regole sulla nomina del rappresentante comune: l'art. 2468, comma 5, c.c., dispone che nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c.



In tale disposizione, tuttavia, non è più richiamato il concetto di divisibilità della quota di s.r.l. presente nel vecchio art. 2482 c.c. che prevedeva, salva diversa disposizione statutaria, la divisibilità delle quote in caso di alienazione e di successione per causa di morte, purché fossero rispettate le norme in materia di valore nominale della partecipazione. Il legislatore della riforma non fa, quindi, più alcun riferimento alla divisibilità della quota di s.r.l., limitandosi a disciplinare i reciproci rapporti fra i comproprietari della quota di partecipazione e di questi ultimi con la società.

Tuttavia, la mancata riproduzione della norma dell'art. 2482 c.c. nel testo previgente non deve indurre a ritenere che sia venuto meno il principio di divisibilità naturale della partecipazione. Il fatto che non sia stata espressamente sancita la divisibilità della quota si giustifica, invero, con la superfluità sopravvenuta di una disposizione *ad hoc*, considerato, peraltro, il venire meno della norma (art. 2474, vecchio testo) che imponeva il valore minimo della quota (prima mille lire poi un euro) o il riferimento a multipli di quel valore minimo (anche) in sede di divisione.

Nondimeno, l'assenza di una disposizione normativa specifica non impedisce la divisibilità della partecipazione anche nella vigenza della disciplina novellata; non fosse altro perché diversamente si dovrebbe escludere anche la cessione parziale della partecipazione, al di fuori di ogni logica accettata dalla realtà economica ⁽¹⁾.

La divisibilità, peraltro, non significa divisione automatica della quota, per la quale è, appunto, necessario un apposito atto intercorrente tra tutti i contitolari ⁽²⁾. Sul punto la giurisprudenza ⁽³⁾ ha ritenuto che gli eredi del socio di una società a responsabilità limitata deceduto *ab intestato* acquistino la proprietà indivisa della quota relitta e debbano procedere necessariamente all'iscrizione dell'acquisto in comune, pena la violazione del principio generale di continuità delle iscrizioni. Tale situazione di comunione può, tuttavia, cessare attraverso un atto di divisione che produca l'effetto di sciogliere la comunione relativa alla partecipazione di s.r.l., e che è altresì soggetto ad iscrizione nel Registro delle imprese ⁽⁴⁾.

La questione della divisibilità della partecipazione di s.r.l. si riverbera, come si accennava, anche sul tema della possibilità di costituire pegno o usufrutto solo su parte della quota. E analoghe considerazioni possono svolgersi anche con riguardo al sequestro.



Chi manifesta dubbi sulla sopravvivenza del principio di divisibilità come regola di *default*, è portato ad esprimere analoghe perplessità sulla possibilità di costituire vincoli di matrice negoziale (oltre al pegno ed all'usufrutto, essenzialmente, il sequestro convenzionale) che si appuntino solo su una parte della quota, laddove l'autonomia statutaria non abbia espressamente previsto un regime di divisibilità della quota, in mancanza della quale previsione si tenderebbe ad escludere la possibilità di sottoporre a pegno o usufrutto (o sequestro convenzionale) una parte della propria quota ⁽⁵⁾.

Chi, viceversa, ammette la sopravvivenza del principio della divisibilità della quota ⁽⁶⁾, afferma coerentemente la piena assoggettabilità anche di una sola parte della quota ai vincoli reali di cui all'art. 2471-*bis*, c.c. ⁽⁷⁾.

Nella stessa logica può invero apprezzarsi l'effetto su usufrutto, pegno o sequestro nel caso di aumento del capitale a titolo oneroso: in tale ipotesi, infatti, salva una diversa clausola contrattuale, il vincolo non si estende alle "quote di nuova emissione" ⁽⁸⁾, sicché la partecipazione di cui è titolare il debitore può, all'esito dell'operazione, esser solo "parzialmente" gravata dal diritto di garanzia ⁽⁹⁾.

La trasposizione della previsione del primo periodo del secondo comma dell'art. 2352 c.c. alla s.r.l. genera una situazione intrinsecamente contraddittoria con il principio, sia pure dispositivo, di unitarietà della partecipazione sociale ⁽¹⁰⁾, che si traduce in una sorte di divisione legale della quota, all'esito della quale nell'ambito dell'unitaria partecipazione ve n'è una parte soggetta a vincolo (con conseguente attribuzione di alcuni diritti sociali al titolare dello stesso) ed un'altra (quella accresciuta in sede di sottoscrizione dell'aumento a pagamento) libera da vincoli ⁽¹¹⁾.

Allo stesso modo, analoga situazione si verrebbe a creare nel caso in cui un socio che abbia dato in pegno, usufrutto o sequestro l'intera sua quota, dopo la costituzione del vincolo, acquisti da altro socio un'ulteriore partecipazione.

Dunque, benché la questione non appaia definitivamente risolta, sembra ammissibile, specie laddove la divisibilità della partecipazione sia espressamente sancita dall'atto costitutivo, la costituzione di un vincolo parziale.

Quanto alle modalità attraverso le quali vengono esercitati i diritti connessi alla



partecipazione parzialmente soggetta a pegno, usufrutto o sequestro, occorre considerare che il richiamo contenuto nell'art. 2471-bis, c.c. all'art. 2352, in tema di pegno, usufrutto e sequestro di azioni, implica anche la possibilità della "diversa pattuizione" prevista dal comma 1 della norma sulle S.p.A.

Con la conseguenza che il titolare del diritto minore e il socio possono diversamente graduare la spettanza del diritto di voto, appunto ad esempio attribuendolo al titolare del diritto minore con eccezione di talune delibere: in tali ipotesi, la pubblicità ex art. 2470 c.c. consente di far valere nei confronti della società la diversa spettanza del diritto di voto, sia sul piano quantitativo (la percentuale riguardante il titolare del diritto minore) sia sul piano qualitativo (delibere per le quali il voto spetta esclusivamente al socio).

Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo

- 1) Così MALTONI, *La partecipazione sociale*, in Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2004, 175.
- 2) TASSINARI, *La partecipazione sociale di società a responsabilità limitata e le sue vicende: prime considerazioni*, in *Riv. not.*, 2004, 1405 ss.; REVIGLIONE, *Sub art. 2468*, in *Il nuovo diritto societario* a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, 1816; MARGIOTTA, *La divisibilità e la cessione parziale della quota di s.r.l.*, in *Società*, 2006, 425 ss.
- 3) Trib. Roma 2 maggio 2001, in *Società*, 2002, 609, con commento di CIVERRA e in *Riv. not.*, 2003, 206.
- 4) Il Tribunale, nel caso sottoposto al suo esame, ha ordinato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. all'organo amministrativo della società a responsabilità limitata di iscrivere nel libro soci della società l'intervenuto acquisto, per successione, della quota indivisa pari al 50% del capitale sociale, già detenuta dal dante causa, in capo ai suoi aventi causa, nonché di annotare, a margine delle iscrizioni effettuate nel libro soci, l'illegittimità dell'acquisto da parte di ciascuno degli eredi di altrettante quote in proprietà esclusiva.
- 5) POLI, *Sub art. 2471-bis*, in Maffei Alberti, *Il nuovo diritto delle società*, III, Padova, 2005, 1874 s.
- 6) ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2010, 499 ss., spec. 514 ss. Si esprime nel senso della permanenza del principio la dottrina prevalente: STELLA RICHTER JR., in AA.VV., *Diritto delle società di capitali. Manuale breve*, Milano, 2006, 289 ss.; MALTONI, *La partecipazione sociale*, in Caccavale-Maltoni – Magliulo – Tassinari, *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2007, 222; REVIGLIONE, *sub art. 2468*, in Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti, *Il nuovo diritto societario. Commentario*, 2, Bologna, 2004, 1815 s.; GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 2009, 469
- 7) ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit. 721 ss.; GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, cit., 469. Alla medesima conclusione perviene PISCITELLO, *L'usufrutto della partecipazione*, sub art. 2471-bis, in AA. VV., *S.r.l. Commentario* dedicato a G. Portale, Milano, 2011, 423
- 8) Sul punto, ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit. 726.



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

- 9)** Sulla mancata estensione di pegno, usufrutto e sequestro alle partecipazioni sottoscritte in sede di aumento di capitale a pagamento, v. POLI, Sub art. 2352, in Maffei Alberti, *Il nuovo diritto delle società*, I, Padova, 2005, 278; BISOGNI, Sub art. 2352 c.c., in *Commentario alla riforma delle società* a cura di Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2008, 504; FERRARA - CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2009, 450; PARTESOTTI, *Le operazioni sulle azioni*, in *Tratt. Colombo Portale*, Torino, 1994, 335; FRÈ, Sub art. 2352 c.c., in *Comm. Scialoja - Branca*, 1997, 281; COTTINO, *Diritto societario*, Padova, 2006, 392; BIGIAMI, *Estensione dell'usufrutto alle azioni optate*, in *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*, 1947, 584.
- 10)** In tal senso si esprime ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, cit. 726.
- 11)** POLI, Sub art. 2471-bis, cit., 1886; PICCININI, Sub art. 2471-bis, cit., in *Codice Commentato delle S.r.l.* a cura di Benazzo e Patriarca, Torino, 2006, 240.

(Riproduzione riservata)